OGGETTO: D.LGS. 30/2026 SULLA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI PER LA TRANSIZIONE VERDE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DALLE PRATICHE SLEALI E DELL'INFORMAZIONE

Sono entrate in vigore il 27 settembre 2026 le novità introdotte dal Decreto in oggetto in recepimento della Direttiva UE 2024/825 contro il "greenwashing".

Il nuovo quadro legislativo modifica le regole sulla pubblicità e sulla comunicazione commerciale dei prodotti cosmetici all'interno dei saloni di acconciatura e dei centri estetici, che devono pertanto rispettare una serie di adempimenti nella promozione, esposizione e vendita dei prodotti.

Divieto di claim ambientali generici

Dal 27 settembre 2026 è vietato utilizzare espressioni vaghe o generiche legate all'ambiente e alla naturalità, sia sui prodotti a scaffale sia nella comunicazione del salone/centro, se queste non sono supportate da certificazioni ufficiali o prove scientifiche oggettive.

A titolo esemplificativo, sono vietate - se prive di certificazione riconosciuta – le diciture: *"Naturale"*, *"Bio"*, *"Green"*, *"Eco-friendly"*, *"Amico dell'ambiente"*, *"Sostenibile"*, *"Biodegradabile"*, nonché le affermazioni di totale assenza di chimica.

Impatto sulla pubblicità e la comunicazione del salone/centro

Il divieto non riguarda solo le etichette dei cosmetici, ma si estende a **tutta la comunicazione pubblicitaria** veicolata dal salone/centro. Non è pertanto più possibile promuovere servizi usando termini quali *"Trattamento Viso 100% Organico"* o *"Colore Botanico Ecologico"* a meno che non si disponga della documentazione scientifica del produttore per ogni singolo ingrediente utilizzato. Le stesse regole valgono per i post promozionali su social network.

Nel caso di linee personalizzate, ovvero laddove il salone/centro commercializzi una linea di prodotti cosmetici a marchio proprio, il titolare è legalmente responsabile delle diciture in etichetta.

Vigilanza sulle scorte

L'operatore professionale ha l'obbligo di verificare la conformità della merce presente nel salone/centro. È pertanto opportuno richiedere alle aziende cosmetiche partner le schede tecniche e le certificazioni (es. conformità allo standard *ISO 16128* o certificazioni *COSMOS, ICEA, CCPB*) che giustifichino gli eventuali claim riportati sulle confezioni.

Si invita pertanto ad una rigorosa verifica interna per evitare sanzioni amministrative da parte degli Organi di controllo.

Con i migliori saluti.

Ufficio Benessere
Confartigianato Imprese valle d'Aosta